

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 4 Marzo 1975 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 1 dell'O.d.G.

N. 34 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali".

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno quattro del mese di marzo alle ore 10,30 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Beniamino Finocchiaro

vice presidenti i sigg. Dott. Raffaele Augelli

segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Sig. Antonio Ventura

e con l'assistenza del Segretario Generale sig.

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

| | Presenti | Assenti | | Presenti | Assenti |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1) Abbadessa avv. Giuseppe | | si | 26) Matarrese on. dr. Giuseppe | | si |
| 2) Alemanno dr. Francesco | si | | 27) Monfredi avv. Angelo | si | |
| 3) Andretta avv. Aurelio | | si | 28) Palma avv. Vincenzo | | si |
| 4) Aprile Brizio prof. Leonardo | si | | 29) Panico sig. Pasquale | si | |
| 5) Augelli avv. Raffaele | " | | 30) Papa sig. Giuseppe | " | |
| 6) Baldassarre dr. Caetano | " | | 31) Papapietro sig. Giovanni | " | |
| 7) Borgia dr. Carlo | | si | 32) Piacquadio avv. Antonio | | si |
| 8) Calvario avv. Pasquale | | si | 33) Princigalli sig. Giacomo | si | |
| 9) Clemente sig. Tommaso | si | | 34) Pizzicardi sig. Emilio Za D.C. Nicola | " | |
| 10) Ciuffreda avv. Pasquale | | si | 35) Quarta dr. Nicola | | si |
| 11) Colamonaco sig.ra Maria | si | | 36) Raimondo sig. Cosimo Michele | si | |
| 12) Colonna cav. uff. Giuseppe | | " | 37) Rizzo prof. Marcello | " | |
| 13) Consiglio avv. Gabriele | | si | 38) Romano avv. Domenico | " | |
| 14) Conte prof. Giuseppe | si | | 39) Romeo on. Antonio | | si |
| 15) Di Giosic sig. Michele Cantatore prof. Giuseppe | | si | 40) Rossi dr. Angelo | si | |
| 16) Dilonardo prof. Giovanni | si | | 41) Rotolo avv. Nicola | " | |
| 17) Di Stefano sig. Nicola | | " | 42) Sasso on. prof. Giuseppe | " | |
| 18) Fantasia prof. Matteo | | " | 43) Scamarcio avv. Gaetano | " | |
| 19) Finocchiaro prof. Beniamino | | " | 44) Schilardi prof. Giovanni | | si |
| 20) Fiore dr. Alessandro | | " | 45) Somma sig. Antonio | si | |
| 21) Giampaolo prof. Filippo | | " | 46) Sorice avv. Erzo | " | |
| 22) Grosso dr. Antonio | | " | 47) Tarricone prof. Luigi | " | |
| 23) Laera sig. Alessandro | | " | 48) Tatarella dr. Giuseppe | " | |
| 24) Liuzzi dr. Francesco | | " | 49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro | " | |
| 25) Margiotta avv. Giovanni | | " | 50) Ventura sig. Antonio | " | |

A relazione del sig. Presidente informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'ordine del giorno è la legge regionale "Assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali", presentata ad iniziativa della Presidenza.

Il Presidente svolge la relazione.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che occorre votare la legge articolo per articolo. Nè da lettura:

Art. 1

E' istituita l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio, in favore dei consiglieri regionali.

L'assicurazione copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio o per ogni altra causa.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo M.S.I.

Art. 2

Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivalsa, è cumulativo e prevede le seguenti indennità:

L. 50.000.000 in caso di invalidità permanente.

L. 40.000.000 in caso di morte.

L. 25.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

La convenzione con un istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto a licitazione privata, è stipulata dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo M.S.I.

Art. 3

Il 30% del premio di assicurazione viene posto a carico dei singoli consiglieri, il residuo 70% è posto a carico del bilancio regionale.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo M.S.I.

Art. 4

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 8.000.000 fa carico, per l'esercizio 1974, al cap. 247 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione 1974 con l'istituzione del seguente capitolo : Titolo I Sez. I - Rub. II cap. 7 bis - Assicurazione ai consiglieri regionali L. 8.000.000*.

Per gli esercizi successivi, il capitolo di spesa corrispondente verrà iscritto nei rispettivi bilanci.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo M.S.I.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, a maggioranza di voti, espressi ed accertati per alzata di mano, con l'astensione del gruppo M.S.I.

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali", nel testo che segue, composto di n. 4 articoli:

Art. 1

E' istituita l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infor-

tunio, in favore dei consiglieri regionali.

L'assicurazione copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio e per ogni altra causa.

Art. 2

Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivalsa, è cumulativo e prevede le seguenti indennità:

L. 50.000.000 in caso di invalidità permanente

L. 40.000.000 in caso di morte

L. 25.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

La convenzione con un istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto a licitazione privata, è stipulata dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 3

il 30% del premio di assicurazione viene posto a carico dei singoli consiglieri, il residuo 70% è posto a carico del bilancio regionale.

Art. 4

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 8.000.000= fa carico, per l'esercizio 1974, al cap. 247

"Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione 1974 con l'istituzione del seguente capitolo: Titolo I - Sez. 1 -

Rub. II Cap. 7 bis - Assicurazione ai consiglieri regionali L. 8.000.000=.

Per gli esercizi successivi, il capitolo di spesa corrispondente verrà iscritto nei rispettivi bilanci.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura